



CITTA' DI SALUZZO

Tel. centralino: 0175-211311 Fax: 0175-211328

Partita IVA e Codice fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
- LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL DIRIGENTE LL.PP.**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero del registro generale: 231 del 14 febbraio 2020

Numero particolare per settore: 69

Oggetto: Determinazione di impegno di spesa per euro 8.700,00 oltre iva - Ricorso al ME.PA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) lavori di restauro Pilone Via Muletti - Codice CIG ZFA2BCCBF1 - Fabricarestauri di Perino Giorgio - Via Po 25 - Torino (TO) (p.iva 09649350015) - Responsabile Unico del Procedimento: Tallone Arch. Flavio - Art. 183 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Richiamate:

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 89 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2020/2022;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n° 1 del 08/01/2020 di approvazione del P.E.G.;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Visti:

- il D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali / luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Tenuto conto che l'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. n° 50/2016 stabilisce al comma 2 che *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: ... a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

1. non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. n° 50/2016;
2. nel caso di specie, trattandosi di affidamento di servizio di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016, ai sensi del quale *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”*;

Rilevato pertanto che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. n° 50/2016;

Vista la Linea Guida n° 1 di attuazione del D.Lgs n° 50/2016 approvata dal Consiglio dell'ANAC con delibera n° 973 del 14/09/2016, aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità m.138 del 21/02/2018 e successivamente aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n.417 del 15/05/2019, recante gli indizi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, con la quale nella parte IV (Affidamenti) punto 1.3 (affidamento di incarichi inferiori a 40.000 euro) stabilisce che:

- all'art. 4.1: *“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto..... in conformità all'art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016”*;
- all'art. 4.1.3: *“Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.”*

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 119 del 10/08/2016 con la quale si sono approvate le linee guida relative a *“Misure organizzative in materia di trasparenza e standardizzazione delle procedure, per attuazione transitoria del nuovo codice dei contratti pubblici – Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Indirizzi”*;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 20 agosto 2015, n.3954) che ha sentenziato “*Nelle gare pubbliche la scelta della stazione appaltante di selezionare su base provinciale gli operatori da invitarsi fra la schiera numericamente indefinita delle ditte operanti nel mercato, risponde ad una oggettiva esigenza contrattuale, consona al valore del contratto ed al cottimo fiduciario, si da non prestare il fianco a finalità elusive della concorrenza*”;

Rilevato inoltre che:

- per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l’articolo 1, comma 501, della Legge n. 208/2015 che ha modificato l’articolo 3, comma 23-ter, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 e s.m.i., si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: “ *Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro* ”;
- l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “ *le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]* ”;

- il permanere l'obbligo di avvalersi del Me.P.a. come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione sia ricompresa nel Me.P.a.;

Dato atto che:

- il Comune di Saluzzo ha stanziato una quota delle sue risorse per la predisposizione del cosiddetto bilancio partecipativo al fine di coinvolgere direttamente i cittadini nella realizzazione di progetti specifici legati alla manutenzione e riqualificazione di spazi pubblici e/o di arredo urbano.
- è stata predisposta una scheda scaricabile sul sito istituzionale del Comune e data diffusione affinché potessero partecipare tutti i cittadini con almeno 16 anni di età, sia singolarmente, sia in forma associata.
- tutte le proposte, oltre a rispettare i limiti di budget previsti, dovevano avere un interesse pubblico, teso al miglioramento della comunità.
- entro i termini stabiliti sono pervenute quattro proposte;
- la Commissione insediatasi ha provveduto allo loro valutazione e nel prendere atto della buona partecipazione al debutto dell'iniziativa, della qualità delle proposte, oltre all'impegno profuso nella loro predisposizione, ha proposto all'Amministrazione di accogliere le prime tre proposte, promuovendone l'attuazione, dando priorità alla proposta relativa allo skatepark perché rivolta a soddisfare le esigenze di una fascia della popolazione, i giovani, tra i principali destinatari del bando del bilancio partecipativo.;
- l'amministrazione comunale ha accolto le proposte della commissione stanziando idonei fondi per procedere con i primi tre interventi;
- nella proposta di manutenzione e restauro dei piloni del centro storico si è attivato quello sito in Via Muletti, che attualmente versa in pessime condizioni conservative con danni diffusi su tutta la superficie e degradi derivati da infiltrazioni di acqua con formazioni saline e distacchi degli intonachi, in quanto di competenza di questo ente;

Esperita la procedura sul portale MePa, è risultata appropriata l'offerta della Ditta Fabricarestauri di Perino Giorgio – Via Po 25– Torino (TO)– (p.iva 09649350015) ammontante a complessivi euro 10.614,00 relativamente ai lavori di restauro del Pilone Via Muletti;

Dato atto che:

1. per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere

all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

2. l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:

- non appesantire le procedure in apporto al limitato importo della spesa;
- perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
- acquisire il servizio quanto prima al fine di garantire il patrimonio comunale oltre che la sicurezza degli apprestamenti a servizio degli edifici e non compromettere il finanziamento ottenuto;
- coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
- i principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa gestito dalla Consip, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip;
- è stato individuato professionista al quale non sono stati affidati incarichi professionali al fine di ottemperare al criterio di rotazione;
- l'operatore era già stato contattato ed aveva già effettuato una valutazione approfondita;

Viste le disposizioni di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo, a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare, preventivamente, che il programma dei seguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si da atto che:

1. il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte in conto

capitale del bilancio di esercizio annuale;

2. a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto:
3. con riguardo agli stanziamenti di bilancio:
 - a) la spesa complessiva di euro 10.614,00 compresa IVA impegnata con il presente atto, risulta prevista nel bilancio e nei programmi di spesa approvati;
 - b) la stessa risulta finanziata con le seguenti risorse del Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2020 – Gestione competenza, al Tit.2°, Miss. 09, Progr. 02, Cap. 12.689 ad oggetto: “Interventi di riqualificazione urbana, aree verdi ed arredo urbano - Progettazione partecipata”;

Con riguardo alle regole del patto di stabilità interno la preventiva verifica viene effettuata congiuntamente ai servizi finanziari dell'Ente, sulla base dei seguenti elementi di massima necessari per poter correttamente stimare i flussi di entrata/uscita collegati all'intervento:

a 1) l'attuazione dell'intervento comporta la seguente tempistica di massima:

Tempo previsto esecuzione/ consegna : 60 giorni

Tempi di pagamento secondo le seguenti tempistiche previste:

100% pari ad €. 10.614,00 entro 60 giorni dall'emissione della fattura;

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile del Procedimento TALLONE Arch. Flavio.

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni di cui alle premesse e tramite il MePa, alla Ditta Fabricarestauri di Perino Giorgio– Via Po 25– Torino (TO)– (p.iva 09649350015) i lavori di restauro Pilone Via Muletti ammontantei a complessivi euro 10.614,00 compresa IVA;
2. Di impegnare la somma complessiva di euro 10.614,00 al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2020 – Gestione competenza, al Tit.2°, Miss. 09, Progr. 02, Cap. 12.689

ad oggetto: “Interventi di riqualificazione urbana, aree verdi ed arredo urbano - Progettazione partecipata”;

3. Di dare atto che per quanto precisato in premessa, vengono rispettate le disposizioni previste dall'art. 183 comma 8 del D.Lgs. del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.
4. Di trasmettere copia della presente determinazione alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell'art. 135, 2° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii..
5. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione nella sezione “amministrazione trasparente - bandi contratti e Anac”;
6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Flavio TALLONE, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione ai sensi dell' art. 31 del D. Lgs n° 50/2016 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed ai sensi dell'art. 6 della legge 07/08/1990 n° 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Saluzzo, 05.02.2020

IL DIRIGENTE
Settore Governo del Territorio LL.PP.
F.to TALLONE Arch. Flavio

UFFICIO RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, dando atto della verifica preventiva inerente la compatibilità dei pagamenti conseguenti con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall'art. 183 comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Saluzzo, 14.02.2020

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
F.to Nari Dott.ssa Lorella

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè dal **19.02.2020 al **05.03.2020****

Comunicato alla Prefettura: in data **19.02.2020**

prot. n. 6392

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria